

Giurisprudenza

Corte di Cassazione|Sezione L|Civile|Sentenza|26 maggio 2022| n. 17108

Data udienza 12 gennaio 2022

Integrale

PREVIDENZA ED ASSISTENZA - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. - rel. Presidente

Dott. - Consigliere

Dott. - Consigliere

Dott. - Consigliere

Dott. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15049-2019 proposto da:

(OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

- controricorrenti -

e contro

I.N.P.S., - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in, VIA, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n./2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/11/2018 R.G.N./2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2022 dal Presidente Relatore Dott.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott., che ha concluso per il rigetto del ricorso tranne il 4 motivo;

udito l'avvocato (OMISSIS);

udito l'avvocato (OMISSIS);

udito l'avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4180 del 2018, decidendo in sede di rinvio, da Cass. n. 10036 del 2015, ha dichiarato il diritto di (OMISSIS) ed altri litisconsorti, in epigrafe indicati, alla costituzione della posizione previdenziale presso l'INPS, anche quale successore ex lege dell'ENPALS, in relazione ai rapporti di lavoro intercorsi, negli Stati Uniti d'America, con a (OMISSIS), in liquidazione, con condanna di quest'ultima a corrispondere all'INPS, anche nella predetta qualita', i contributi previdenziali in riferimento alla retribuzione corrisposta e dovuta ai dipendenti, oltre sanzioni di legge.

2. (OMISSIS) e gli altri attuali litisconsorti, cittadini italiani residenti negli Stati Uniti d'America, dipendenti della (OMISSIS) (di seguito, per brevita', indicata anche come (OMISSIS)), societa' statunitense avente come unico azionista la (OMISSIS) S.p.A. (di seguito, per brevita', indicata anche come (OMISSIS)), avevano svolto domande volte ad ottenere riconoscimento dell'avvenuta instaurazione

di un rapporto di lavoro, alle dipendenze della (OMISSIS), con mansioni di telecineoperatore ((OMISSIS) e (OMISSIS)), montatore ((OMISSIS) e (OMISSIS)), tecnico audio ((OMISSIS) e (OMISSIS)), di natura giornalistica ((OMISSIS)), e la condanna di entrambe le societa'; in solido, al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'Inps, all'Enpals e all'INPGI (quanto a (OMISSIS)), in applicazione della legislazione previdenziale italiana e del relativo trattamento previdenziale, con condanna al pagamento dei contributi previdenziali ai competenti Istituti previdenziali di diritto italiano.

3. La Corte di cassazione, con sentenza n. 10036 dei 2015, in accoglimento del gravame svolto dai lavoratori avverso la pronuncia di secondo grado che aveva disatteso la domanda, svolta nei confronti della (OMISSIS)

Corporation, per versamento dei contributi in Italia, ai sensi della Convenzione italo-statunitense sottoscritta in data 23.5.1973 e ratificata con L. n. 86 del 1975, aveva accolto il ricorso, per violazione dell'articolo 100 c.p.c., ritenuta assorbiva ogni ulteriore doglianza ed eccezione, e riconosciuto iterasse dei dipendenti ad agire per la costituzione di posizioni assicurative nel sistema

previdenziale pubblico italiano, con versamento dei relativi contributi in Italia, negato, nella sentenza impugnata, sul presupposto che i predetti dipendenti non avessero svolto alcuna comparazione fra il vantaggio perseguito e le utilita' delle quali avrebbero potuto beneficiare, in forza del sistema previdenziale statunitense e in virtu' delle forme assicurative private attivate dalla parte datoriale.

4. Con la decisione rescindente di questa Corte veniva, altresì, rimarcata l'inerenza dell'impugnazione di legittimità alla domanda di condanna di (OMISSIS) al pagamento dei contributi agli Enti previdenziali italiani e che nessuna pretesa fosse stata coltivata nei confronti della (OMISSIS), senza che ciò si fosse tradotto nell'esigenza di dichiarare, come richiesto, il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima, derivando l'estraneità alla controversia direttamente dai limiti delle impugnazioni proposte e delle censure devolute.

5. Per la sentenza rescindente sussisteva, in conclusione, l'interesse ad agire dei ricorrenti - per la costituzione di posizioni assicurative presso il sistema previdenziale pubblico italiano e il versamento dei connessi contributi agli Enti previdenziali italiani - nella sua concretezza ed attualità, non conseguibile se non attraverso la proposizione dell'azione giudiziale.

6. Accolto in tali termini il ricorso dei lavoratori e, dichiarate assorbite le ulteriori censure, la controecezione della (OMISSIS) e il gravame incidentale dell'INPS, la Corte territoriale, con la pronuncia ora impugnata all'esito del giudizio di riassunzione, nei contraddittorio tra i dipendenti già menzionati, (OMISSIS) e INPS, anche quale successore ex lege dell'ENPALS, ha ritenuto formato il giudicato interno sull'ammissibilità della domanda dei menzionati dipendenti e, del pari, sul rigetto dell'eccezione di prescrizione, rilevando" peraltro che la questione di prescrizione era stata introdotta da (OMISSIS) solo nel giudizio di rinvio e che, comunque, il decorso del termine prescrizionale era stato interrotto dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

7. Tanto premesso, la Corte di merito ha ritenuto" quindi, fondata la domanda volta al riconoscimento del diritto alla costituzione della posizione previdenziale presso l'INPS, anche quale successore ex lege dell'ENPALS, in relazione ai rapporti di lavoro intercorsi con (OMISSIS) in liquidazione, in applicazione della convenzione italo statunitense che, in deroga al principio della territorialità (articolo 7, comma 1 Convenzione cit.), prevedeva espressamente che il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o da un'impresa controllata da impresa italiana fosse interamente coperto e disciplinato dalla legislazione italiana senza che assumesse rilievo il possesso di altra cittadinanza, come nella specie, per essere tutti i lavoratori anche cittadini americani.

8. In conclusione, la Corte territoriale ha condannato la predetta società alla costituzione della posizione previdenziale presso l'INPS, anche quale successore ex lege dell'ENPALS, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con (OMISSIS), con condanna al versamento, all'INPS, anche nella predetta qualità, contributi previdenziali relativi alla retribuzione corrisposta e dovuta ai ricorrenti in riassunzione, con riferimento ai periodi lavorativi svolti alle dipendenze della società, oltre sanzioni di legge.

9. Avverso tale sentenza (OMISSIS) in liquidazione ha proposto ricorso; affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resistono, con controricorso, (OMISSIS) ed altri cinque litisconsorti in epigrafe indicati, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

10. L'INPS ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

11. Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) (da ora, la Società) lamenta la violazione dell'articolo 394 c.p.c.. Sostiene che i ricorrenti avrebbero introdotto nel giudizio di rinvio una domanda nuova: mentre nel giudizio originario i lavoratori avrebbero chiesto la condanna a versamento dei contributi previdenziali in relazione al richiesto accertamento della titolarità del rapporto in capo alla (OMISSIS) S.p.A. per effetto della dedotta interposizione illecita tra le due società ((OMISSIS) e (OMISSIS)) e in solido, il giudizio di rinvio ha avuto, invece, ad oggetto il diverso accertamento del radicamento della titolarità del rapporto in capo a (OMISSIS); mai prospettato.

12. Il motivo è da rigettare.

13. I lavoratori hanno impugnato la sentenza d'appello innanzi alla Corte di Cassazione limitatamente all'intervenuta reiezione della domanda di condanna di (OMISSIS) al versamento dei contributi in Italia ai sensi della Convenzione italoamericana, sottoscritta in data 23.5.1973 e ratificata con L. n. 86 del 1975, e questa Corte, con la sentenza n. 10036 del 2015, ha accolto l'impugnazione.

14. In altre parole, la sentenza rescindente, con carattere di definitività, ha affermato l'ammissibilità, della domanda svolta nei confronti di (OMISSIS), unica ed esclusiva titolare dei rapporti di lavoro degli odierni controricorrenti e, correttamente, la pronuncia ora impugnata ha ritenuto formatosi il giudicato interno sulla domanda e sulla sua estensione: vale a dire la domanda svolta direttamente, fin dal primo grado, nei confronti di (OMISSIS) per l'ipotesi, dapprima subordinata e ora ormai residuale, della titolarità esclusiva in capo ed essa dei rapporti di lavoro, domanda subordinata sulla quale (OMISSIS) ha svolto difese nei pregressi gradi (come puntualmente argomenta la sentenza ora impugnata, evocando le espresse conclusioni di (OMISSIS) su tale domanda, in primo e secondo grado).

15. Non può, perciò, sostenersi che a domanda proposta dai ricorrenti nel giudizio di rinvio, nei confronti della società (OMISSIS), sia nuova e diversa da quelle originariamente formulate, come del resto risulta confermato anche da quanto dedotto dalla Società in ordine al contenuto del ricorso introduttivo a lite (cfr. pagg. 8 e 9 del ricorso all'esame).

16. Il giudicato formatosi sull'ammissibilità della domanda - tempestivamente introdotta, diversamente da quanto pretende la società - esclude, dunque, che la Corte di merito sia incorsa nella violazione dell'articolo 394 c.p.c., essendo a stessa vincolata alla statuizione rescindente alla quale, nel delimitare il thema decidendum, si è correttamente conformata.

17. Né è diversa soluzione può pervenirsi in riferimento all'inciso "previo accertamento del diritto dei ricorrenti alla costituzione della loro posizione previdenziale presso l'INPS" di cui la società lamenta la novità, trattandosi all'evidenza del presupposto logico della condanna al versamento, indicato come tale anche nella sentenza rescindente, per cui anche sotto tale profilo la sentenza impugnata è immune da censure.

18. Con il secondo motivo la Società lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 della Convenzione 23 maggio 1973 ratificata con L. n. 86 del 1975, ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, concluso a Washington 23 maggio 1973. Sostiene, in sintesi, che la Corte d'Appello ha erroneamente applicato a previsione dell'articolo 7, comma 3 dell'Accordo secondo cui "il lavoro svolto negli Stati Uniti da

un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di un'impresa controllata da un'impresa italiana sarà coperto dalla legislazione italiana" - anziché fare applicazione della disposizione recata dall'articolo 7, comma 4 - secondo cui "4. Qualora periodi di lavoro siano soggetti alla legislazione di ambedue gli Stati si applicano le seguenti disposizioni: b) il cittadino italiano o colui che possiede la cittadinanza di ambedue gli Stati, il quale, per lo stesso periodo di lavoro sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, opterà per tale periodo per la legislazione di uno degli Stati ed è esente dalla legislazione dell'altro Stato". Saggiunge che i ricorrenti non hanno mai formalmente optato per l'applicazione della legislazione italiana e hanno, invece, tacitamente accettato la soggezione alla legislazione previdenziale statunitense; invece, con l'esercizio dell'opzione per la legislazione italiana avrebbero esonerato l'azienda dall'obbligo di versare i contributi negli Stati Uniti. infine, si duole di falsa applicazione, per un ulteriore profilo" per avere la Corte interpretato la disposizione riferendola alla diversa ipotesi di "limitati periodi di lavoro", assumendo che trattasi, invece, di disposizione riferita allo "stesso periodo di lavoro".

19. Il motivo, incentrato sull'assunto interpretativo della disciplina enunciata nel comma 4 come riferita esclusivamente alle ipotesi di doppia cittadinanza, è infondato.

20. Dell'articolo 7, il comma 1 della caccata Convenzione sancisce, in generale, il principio della territorialità (o di svolgimento dell'attività), salvo in due casi: nell'ipotesi, di cui al comma 2, del cittadino statunitense già coperto dalla legislazione di quel Paese che vi rimane soggetto; nell'ipotesi, di cui al comma 3, del cittadino italiano che lavora negli Stati Uniti alle dipendenze di un'impresa italiana o controllata da un'impresa italiana, che rimane soggetto alla legislazione previdenziale italiana.

21. I ricorrenti sono anche cittadini italiani, che hanno lavorato negli Stati Uniti per un'impresa controllata da un'impresa italiana: ragion per cui si ricade nell'ambito applicativo della seconda ipotesi di esclusione del principio di territorialità.

22. Mentre dell'articolo 7, i primi tre commi regolano la legislazione applicabile, in generale, alle persone "che svolgono la loro attività sul territorio di uno Stato contraente", il comma 4 si riferisce al caso in cui "periodi di lavoro" siano soggetti alla legislazione di ambedue gli Stati.

23. riferimento a "periodi di lavoro" evoca una possibile evenienza dello svolgimento del rapporto di lavoro; in altri termini, un periodo che si inserisce nel suo svolgimento e nel quale risultano applicabili entrambe le legislazioni previdenziali (nel caso di spostamenti del lavoratore da un Paese all'altro, per trasferimento o distacco) con la copertura delle prestazioni ad opera ai un doppio regime previdenziale, della legge che già regolava rapporto e della legge che, per il principio generale enunciato nel comma 1, dovrebbe contingentemente regolarlo.

24. Il che significa che le disposizioni dell'articolo 7, comma 4, lettera a) e b) disciplinano la scelta della legislazione applicabile in tali "periodi di lavoro" e non incidono sulla legislazione previdenziale che trova applicazione al rapporto in virtù della disciplina generale dettata dalle prime tre disposizioni del medesimo articolo.

25. In ogni caso, la doppia cittadinanza è contenuta solo nel comma 4, lettera b) che esclude la portata generale della disciplina ivi contenuta e, nei casi disciplinati dai commi 2 e 3, vi è un'applicazione, ope legis, di un criterio diverso da quello previsto dal comma 2, sostituendo criterio della cittadinanza a quello della territorialità senza ammettere eccezioni, deroghe o facoltà di scelta lavoratore, allo scopo di apprestare una maggior tutela per i cittadini degli Stati contraenti.

26 Il terzo motivo di ricorso, incentrato sull'opzione a carico dei lavoratori, prevista nel caso di "periodi di lavoro" nel corso del rapporto che hanno dato luogo alla concorrente applicabilita' della legislazione previdenziale di entrambi i paesi, dedotto nei profilo della violazione della Convenzione e dell'omesso esame di un fatto controverso e decisivo costituito dal mancato esercizio dell'opzione per la legislazione italiana e del comportamento di fatto concludente per l'applicazione della legge degli Stati Uniti, e' inammissibile per l'assorbente rilievo per cui, alla stregua dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimita', l'esercizio di taie opzione comporta una particolare procedura formale, prevista dall'articolo 7, comma 5, dell'accordo per il quale "le esenzioni previste dal presente articolo divengono effettive Quando l'istituzione dello Stato, nel quale i periodi di lavoro sono coperti secondo quanto stabilito dal paragrafo 4, certifica all'Istituzione dell'altro Stato che tali periodi di lavoro sono coperti dalla propria legislazione" in assenza della quale nessuna opzione puo' intendersi esercitata (Cass. n. 18842 del 2010).

27. La necessaria attivazione della predetta procedura, il cui esito e' non surrogabile da un comportamento concludente (Cass. n. 1303 del 2013), esclude, all'evidenza, a decisivita' del fatto controverso del quale si lamenta l'omesso esame evocando la rilevanza di un comportamento asseritamente concludente.

28. Con il quarto motivo di ricorso la Societa' si duole di violazione e falsa applicazione del R.Decreto Legge n. 1827 del 1935, articolo 55, comma 2, e L. n. 335 del 1995, articolo 3 anche in relazione agli articoli 112 e 437 c.p.c..

29. Il motivo e' inammissibile.

30. La parte ricorrente deduce violazione della legge previdenziale, in relazione agli articoli 112 e 437 c.p.c., evocando un'incomprensibilita' della sentenza impugnata che trasmoda in vizio di motivazione per avere la Corte di merito affermato l'esistenza di un giudicato interno invece inesistente perche' la questione cui esso pretesamente si riferisce non sarebbe mai stata trattata ma avrebbe dovuto sollecitare lo scrutinio di legittimita', per violazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 4 e dedurre la nullita' della sentenza impugnata per incrinare, adeguatamente, le plurime rationes decidendi espresse dalla Corte territoriale.

31. in ogni caso, anche a voler ritenere devoluto lo scrutinio per nullita' della sentenza, la censura non e' sviluppata ne rispetto degli oneri di deduzione e specificazione imposti dall'articolo 366 c.p.c., nn. 4 e 6.

32. La giurisprudenza di questa Corte (tra tante Cass. n. 20924 del 2019) e' consolidata nell'affermare che, anche qualora vengano dedotti errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte e' giudice dei "fatto processuale", l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti e' subordinato al rispetto delle regole di ammissibilita' e di procedibilita' stabilite dal codice di rito.

33. La parte non e' dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base degli errori denunciati e di trascrivere ne ricorso gli atti rilevanti, perche' la Corte di Cassazione, anche quale giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non gia' alla loro ricerca (Casse n. 15367 del 2014; Cass. n. 21226 dei 2010 e ulteriore giurisprudenza indicata nei successivi paragrafi).

34. Dal riportato principio di diritto discende che, per lo scrutinio del motivo afferente ai limiti entro i guaii il Giudice d'appello, in sede rescindente, avrebbe potuto pronunciare, era necessaria la

riproduzione, in ricorso, dell'atto di appello, nelle parti essenziali a reggere le critiche che, invece, difettano nella fattispecie.

35. Va in ogni caso osservato che mentre il giudicato interno si forma anche sui capi della sentenza che siano stati oggetto di decisione implicita, ove la stessa non sia stata impugnata, nel caso di assorbimento improprio (che ricorre quando una domanda viene rigettata in base alla soluzione di una Questione di carattere esaustivo che rende vano esaminare le altre), sul soccombente non grava l'onere di formulare sulla questione assorbita alcun motivo di impugnazione, essendo sufficiente, per evitare il giudicato interno, censurare o la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento, contestando i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa (Cass. n. 21702 del 2015).

36. Con il quinto motivo di ricorso la Società lamenta la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per non avere la Corte pronunciato sulle domande formulate, in via subordinata, per la condanna generica dei lavoratori ex articoli 2033 e 2041 c.c., in relazione a quanto versato, in loro favore, per l'assicurazione obbligatoria statunitense (Social Security) e per quella integrativa aziendale (Fondo pensioni) non potendo ritenersi dette domande assorbite per effetto dell'accoglimento della domanda principale.

37. Il motivo è inammissibile.

38. La parte ricorrente si limita a riportare le conclusioni formulate in via subordinata nella memoria difensiva depositata in primo grado, in grado d'appello e nel giudizio di rinvio, senza tuttavia dar conto di aver argomentato su tali conclusioni e, in ossequio al principio di autosufficienza, senza riportare specificamente le deduzioni in fatto e in diritto devolute al giudice dei gravami, risultando invece trascritte, nel ricorso all'esame, le sole conclusioni rassegnate nella memoria difensiva in appello, neanche allegata alla stregua dell'articolo 369 c.p.c., n. 4.

39. Perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'articolo 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, a ritualità e

la tempestività in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettate (fra tante, Cass. nn. 23834 del 2019, 28072 del 2021, 11738 del 2016 ed ulteriori precedenti ivi riportati).

40. Analogamente, laddove, come nel caso di specie, l'error in procedendo denunciato inerisca alla falsa applicazione del principio *tantum devolutum quantum appellatum* l'autosufficienza del ricorso per cassazione impone che, nel ricorso stesso, siano esattamente riportati sia i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio, sia quelli del ricorso d'appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate.

41. Tali oneri, come premesso, non sono stati ottemperati dalla parte ricorrente e la Corte di Cassazione, quale giudice del fatto processuale, in tanto può esaminare direttamente gli atti processuali, in quanto il ricorrente abbia, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso e a pena di inammissibilità della censura, ottemperato all'onere di indicare compiutamente detti atti,

non essendo questa Corte legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi, come dianzi riaffermato.

42. In conclusione, il ricorso e' da rigettare.

43. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo; non si provvede alla regolazione delle spese per la parte che non ha svolto attivita' difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese liquidate, in favore di ciascun controricorrente, in Euro 3000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex articolo 13, comma 1, se dovuto.